

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
91/C 317/01	ECU.....	1
91/C 317/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali)	2
	Corte di giustizia	
91/C 317/03	Causa C-266/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo, Lisbona, con sentenza 10 luglio 1991, nella causa Celulose Beira Industrial (Celbi) SA contro Autorità fiscale	3
91/C 317/04	Causa C-281/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden, con sentenza 30 ottobre 1991, nella causa Muys' en De Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf BV contro Staatssecretaris van Financiën	3
91/C 317/05	Causa C-284/91: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg di Anversa, con ordinanza 25 ottobre 1991, nella causa Stato belga contro società anonima Suiker Export	4
	II Atti preparatori	
	Commissione	
91/C 317/06	Proposta di direttiva del Consiglio che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio	5

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
91/C 317/07	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce il regime definitivo per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti interni di merci su strada negli Stati membri	10
91/C 317/08	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE relativa alle garanzie richieste per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa	13
91/C 317/09	Modifica della proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema di radionavigazione Loran-C	16

III *Informazioni*

Commissione

91/C 317/10	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie	19
91/C 317/11	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie	19
91/C 317/12	Formazione degli utenti delle base di dati — Procedura ristretta	20

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

6 dicembre 1991

(91/C 317/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	41,9604	Scudo portoghese	180,830
Marco tedesco	2,03594	Dollaro USA	1,28329
Fiorino olandese	2,29426	Franco svizzero	1,80238
Sterlina inglese	0,714049	Corona svedese	7,45848
Corona danese	7,92303	Corona norvegese	8,02402
Franco francese	6,96056	Dollaro canadese	1,46231
Lira italiana	1539,43	Scellino austriaco	14,3305
Sterlina irlandese	0,763999	Marco finlandese	5,52392
Dracma greca	232,622	Yen giapponese	165,095
Peseta spagnola	130,344	Dollaro australiano	1,65479
		Dollaro neozelandese	2,29980

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(91/C 317/02)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1144/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le Isole Canarie (GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 23)	5. 12. 1991	133,90 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1145/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 26)	5. 12. 1991	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1206/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 31)	5. 12. 1991	91,49 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1207/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 34)	5. 12. 1991	85,22 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 2050/91 della Commissione, del 12 luglio 1991, relativo ad una misura particolare d'intervento per il frumento duro in Grecia (GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 10)	5. 12. 1991	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 2628/91 della Commissione, del 3 settembre 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 246 del 4. 9. 1991, pag. 5)	5. 12. 1991	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 2844/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 54)	—	nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 2845/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 56)	5. 12. 1991	269,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 2846/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 58)	5. 12. 1991	258,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3504/91 della Commissione, del 2 dicembre 1991, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 9)	5. 12. 1991	47,52 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3505/91 della Commissione, del 2 dicembre 1991, recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di sorgo proveniente dai paesi terzi (GU n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 12)	5. 12. 1991	69,49 ECU/t

CORTE DI GIUSTIZIA

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo, Lisbona, con sentenza 10 luglio 1991, nella causa Celulose Beira Industrial (Celbi) SA contro Autorità fiscale

(Causa C-266/91)

(91/C 317/03)

Con sentenza 10 luglio 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 1991, nella causa Celulose Beira Industrial (Celbi) SA contro Autorità fiscale, il Supremo Tribunal Administrativo, Lisbona, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se nella nozione di onere d'effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione di cui agli artt. 9, 12 e segg. del trattato di Roma rientri o meno un'imposta riscossa da un ente pubblico, che grava la vendita di prodotti chimici, siano essi importati o di produzione nazionale, il cui gettito è destinato a finanziare le attività di detto ente (nella fattispecie l'IPF, le cui finalità sono elencate nel cap. I del DL 428/31.10.72) ⁽¹⁾.
- 2) In che misura la destinazione prescritta dalla legge per il gettito di un'imposta riscossa tanto sui prodotti nazionali come su quelli importati influisce sulla applicazione dell'art. 95 e può giustificare che la si consideri come d'effetto equivalente.
- 3) (Nell'ipotesi di soluzioni affermative alle prime due questioni) Entro quali limiti il presupposto della «compensazione totale degli oneri gravanti sul prodotto nazionale» elaborato dalla giurisprudenza comunitaria riguarda l'equivalenza monetaria tra l'importo dell'imposta versata dagli operatori economici nazionali e i vantaggi di cui gli stessi fruiscono, o va invece inteso come condizione connessa alla natura, all'importanza e alla necessità dei servizi prestati alla produzione nazionale, finanziati dal gettito dell'imposta, in conformità con la norma summenzionata (come avviene per tutte le attività dello stesso ente).

4) Se la destinazione del gettito di un'imposta riscossa sui prodotti nazionali e su quelli importati a favore delle attività svolte dallo stesso ente possa considerarsi aiuto dello Stato ai sensi dell'art. 92.

5) Se la riscossione di un'imposta ad valorem sull'importo totale delle vendite del prodotto nazionale e di quello importato e che viene destinata al finanziamento dell'attività di un ente pubblico che ha le competenze indicate nella normativa costituisca o meno infrazione all'art. 30 del trattato di Roma.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden, con sentenza 30 ottobre 1991, nella causa Muys' en De Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf BV contro Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-281/91)

(91/C 317/04)

Con sentenza 30 ottobre 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 novembre 1991, nella causa Muys' en De Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf BV, con sede in Rotterdam, contro Staatssecretaris van Financiën, lo Hoge Raad de Nederlanden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se in un contratto di acquisto o di subappalto, stipulato tra un impresario edile ed un compratore o commissionario, nel quale si conviene che la contropartita deve venir versata alla o entro breve termine dalla stipulazione del contratto, ma altresì che l'acquirente/commissionario, previo versamento di interessi, può ottenere una proroga del pagamento fino alla consegna del bene, detti interessi, data la loro natura, debbano considerarsi contropartita della concessione del credito, come contemplato all'art. 13, B, lett. d), n. 1, della Sesta direttiva, oppure se l'importo richiesto a titolo di interesse rientri nella contropartita dovuta per la consegna del terreno.

⁽¹⁾ Essenzialmente la «difesa della produzione e degli interessi superiori dell'economia nazionale», vedi art. 2, lett. b) del DL 428/31.10.72.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg di Anversa, con ordinanza 25 ottobre 1991, nella causa Stato belga contro società anonima Suiker Export

(Causa C-284/91)

(91/C 317/05)

Con ordinanza 25 ottobre 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 7 novembre 1991, nella causa Stato belga contro società anonima Suiker Export, il Rechtbank van eerste aanleg di Anversa, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330 (*) vada interpretato nel senso che un prelievo all'importazione è dovuto anche qualora non venga contestato il fatto che la relativa merce era di origine nazionale ed è stata rubata mentre si trovava posta per l'esportazione verso paesi terzi sotto lo status di merce T 1 al fine di ottenere le restituzioni, quando coloro ai quali vengono richiesti i prelievi all'importazione hanno già rimborsato le restituzioni precedentemente ottenute per l'esportazione.

(*) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio

(91/C 317/06)

COM(91) 358 def. — SYN 362

(Presentata dalla Commissione il 7 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 89/428/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi di riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio ⁽¹⁾, è stata annullata dalla Corte di giustizia con sentenza dell'11 giugno 1991 ⁽²⁾ per mancanza di adeguata base giuridica;

considerando che il vuoto giuridico causato dall'annullamento della direttiva potrebbe provocare effetti negativi sull'ambiente e sulle condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio, e che è opportuno ripristinare la situazione materiale creata dalla direttiva 89/428/CEE annullata;

considerando che la presente direttiva ha lo scopo di ravvicinare le norme nazionali relative alle condizioni di produzione del biossido di titanio al fine di eliminare gli squilibri nella concorrenza che esistono tra i vari produttori del settore e di garantire un elevato livello di tutela ambientale;

considerando che, nel caso degli stabilimenti industriali già esistenti alla data del 20 febbraio 1978, gli Stati

membri stabiliscono, conformemente alla direttiva 78/176/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/29/CEE ⁽⁴⁾, in particolare all'articolo 9, programmi per la riduzione progressiva, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti provenienti da tali stabilimenti;

considerando che tali programmi fissano obiettivi generali di riduzione dell'inquinamento provocato dai rifiuti liquidi, solidi e gassosi, da conseguire per il 1° luglio 1987; che tali programmi devono essere trasmessi alla Commissione per consentirle di presentare al Consiglio proposte intese ad armonizzare detti programmi per quanto concerne la riduzione dell'inquinamento al fine della sua eliminazione ed a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore dell'industria del biossido di titanio;

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico, occorre vietare l'immersione dei rifiuti e gli scarichi di determinati rifiuti, in particolare dei rifiuti solidi e fortemente acidi nonché ridurre progressivamente gli scarichi di altri rifiuti, in particolare dei rifiuti leggermente acidi e dei rifiuti neutralizzati;

considerando che gli stabilimenti industriali già esistenti devono utilizzare, per il trattamento dei rifiuti, dispositivi adeguati che permettano di conseguire gli obiettivi fissati nei termini stabiliti;

considerando che, per quanto riguarda gli scarichi leggermente acidi e gli scarichi neutralizzati provenienti da determinati stabilimenti, l'installazione di tali dispositivi può dar luogo a gravi difficoltà di carattere tecnico ed economico; che occorre quindi permettere agli Stati

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 56.

⁽²⁾ Sentenza dell'11. 6. 1991, causa C 300/89, Commissione contro Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 32 del 3. 2. 1983, pag. 28.

membri di rinviare l'applicazione delle diverse disposizioni, a condizione che sia stabilito e presentato alla Commissione un programma efficace di riduzione dell'inquinamento; che, qualora gli Stati membri incontrino tali specifiche difficoltà, la Commissione deve poter prorogare i termini relativi;

considerando che, per quanto concerne gli scarichi di determinati rifiuti, gli Stati membri devono poter applicare obiettivi di qualità stabiliti in modo che i loro effetti siano equivalenti, sotto tutti i riguardi, a quelli ottenuti con i valori limite; che tale equivalenza deve essere dimostrata in un programma da presentare alla Commissione;

considerando che, lasciando impregiudicati gli obblighi degli Stati membri ai sensi della direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/427/CEE⁽²⁾ e dalla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali⁽³⁾, è opportuno proteggere la qualità dell'atmosfera fissando i limiti di emissione per gli scarichi gassosi provenienti dall'industria del biossido di titanio;

considerando che, per verificare l'efficace applicazione delle misure, gli Stati membri devono procedere a controlli in relazione alla produzione effettiva di ogni stabilimento;

considerando che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio devono essere evitati o riutilizzati, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile, e che tali rifiuti vanno riutilizzati o eliminati senza danno per la salute umana e l'ambiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva fissa, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della direttiva 78/176/CEE, le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti degli stabilimenti industriali già esistenti ed è intesa a migliorare le condizioni di concorrenza nel settore della produzione del biossido di titanio.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva:

a) nel caso di procedimento al solfato, sono:

- «rifiuti solidi»:
 - i residui insolubili del minerale che non vengono attaccati dall'acido solforico nel procedimento di fabbricazione;
 - il vetriolo verde, ossia il solfato ferroso cristallizzato ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$);
- «rifiuti fortemente acidi»:
 - le acque madri provenienti dalla fase di filtrazione successiva all'idrolisi della soluzione di solfato di titanile. Se tali acque madri sono miscelate con rifiuti leggermente acidi che contengono complessivamente più dello 0,5 % di acido solforico libero nonché vari metalli pesanti⁽⁴⁾, l'insieme degli effluenti liquidi deve essere considerato come rifiuto fortemente acido;
- «rifiuti di trattamento»:
 - i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) dei rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;
- «rifiuti leggermente acidi»:
 - le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5 % o meno di acido solforico libero;
- «rifiuti neutralizzati»:
 - i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurre l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;
- «polveri»:
 - le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale e di pigmento;

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 14. 7. 1989, pag. 53.

⁽³⁾ GU n. L 188 del 16. 7. 1984, pag. 20.

⁽⁴⁾ Questa definizione comprende anche i rifiuti fortemente acidi che siano stati diluiti fino a contenere lo 0,5 % o meno di acido solforico libero.

— «SO_x»:

- l'anidride solforosa e solforica gassosa liberata nelle varie fasi dei procedimenti di fabbricazione e di trattamento interno dei rifiuti, compresi gli acidi vescicolari;

b) nel caso di procedimento al cloro, sono:

— «rifiuti solidi»:

- i residui insolubili di minerale che non vengono attaccati dal cloro nel procedimento di fabbricazione;
- i cloruri metallici e idrossidi metallici (sostanze di filtrazione) provenienti in forma solida dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;
- residui di coke provenienti dalla fabbricazione del tetracloruro di titanio;

— «rifiuti fortemente acidi»:

- i rifiuti contenenti più dello 0,5 % di acido cloridrico libero e vari metalli pesanti ⁽¹⁾;

— «rifiuti di trattamento»:

- i sali di filtrazione, i fanghi ed i rifiuti liquidi ottenuti dal trattamento (concentrazione o neutralizzazione) di rifiuti fortemente acidi e contenenti vari metalli pesanti, esclusi i rifiuti neutralizzati e filtrati o decantati che contengono metalli pesanti solo in tracce e che, prima di qualsiasi diluizione, hanno un valore di pH superiore a 5,5;

— «rifiuti leggermente acidi»:

- le acque di lavaggio, di raffreddamento e di condensazione, nonché altri fanghi e rifiuti liquidi diversi da quelli contemplati nelle precedenti definizioni, contenenti lo 0,5 % o meno di acido cloridrico libero;

— «rifiuti neutralizzati»:

- i liquidi con valore di pH superiore a 5,5 che contengono metalli pesanti solo in tracce e che sono ottenuti direttamente dalla filtrazione o dalla decantazione di rifiuti fortemente o leggermente acidi previamente trattati in modo da ridurre l'acidità ed il contenuto di metalli pesanti;

— «polveri»:

- le polveri di qualsiasi natura provenienti dagli impianti di produzione, in particolare le polveri di minerale, di pigmento e di coke;

— «cloro»:

il cloro gassoso liberato nelle varie fasi del procedimento di fabbricazione;

c) nel caso di procedimento al solfato o al cloro, è:

— «immersione»:

qualsiasi eliminazione deliberata nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali o in alto mare, di sostanze e di materiali da parte di navi o di aeromobili ⁽²⁾.

2. I termini definiti nella direttiva 78/176/CEE hanno lo stesso significato ai sensi della presente direttiva.

Articolo 3

L'immersione di tutti i rifiuti solidi, fortemente acidi, di trattamento, leggermente acidi o neutralizzati di cui all'articolo 2 è vietata alla data del 31 gennaio 1993.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti nelle acque interne superficiali, nelle acque interne del litorale, nelle acque territoriali e in alto mare siano vietati:

a) per quanto riguarda i rifiuti solidi, i rifiuti fortemente acidi e i rifiuti di trattamento provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

- alla data del 31 gennaio 1993, in tutte le acque citate;

b) per quanto riguarda i rifiuti solidi ed i rifiuti fortemente acidi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro:

- alla data del 31 gennaio 1993, in tutte le acque citate.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi di rifiuti siano ridotti conformemente alle disposizioni seguenti:

⁽¹⁾ Questa definizione comprende anche i rifiuti fortemente acidi che siano stati diluiti fino a contenere lo 0,5 % o meno di acido solforico libero.

⁽²⁾ Per navi o aeromobili si intendono imbarcazioni marittime e veicoli aerei di qualsiasi tipo. Questi termini comprendono i veicoli a cuscino d'aria, i veicoli galleggianti, semoventi o meno, e le piattaforme fisse o galleggianti.

a) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

- i rifiuti leggermente acidi e i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 31 dicembre 1993, in tutte le acque, ad un valore non superiore a 800 kg di solfato totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni di SO_4 contenuti nell'acido solforico libero e nei solfati metallici);

b) scarichi provenienti da stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro:

- i rifiuti leggermente acidi, i rifiuti di trattamento ed i rifiuti neutralizzati sono ridotti, entro il 31 gennaio 1993, in tutte le acque, ai seguenti valori di cloruro totale per tonnellata di biossido di titanio prodotto (cioè corrispondente agli ioni cloro contenuti nell'acido cloridrico libero e nei cloruri metallici):

- 130 kg se si utilizza rutilio naturale;
- 228 kg se si utilizza rutilio sintetico;
- 450 kg se si utilizza «slag».

Nel caso di stabilimenti che utilizzino più di un tipo di minerale, i valori si applicano in proporzione ai quantitativi di ciascun minerale utilizzato.

Articolo 6

Salvo il caso delle acque superficiali interne, gli Stati membri possono rinviare non oltre il 31 dicembre 1994 la data limite di cui all'articolo 5, lettera a), qualora ciò sia necessario per gravi difficoltà tecniche ed economiche e purché venga presentato alla Commissione un efficace programma di riduzione dello scarico dei rifiuti in questione entro il 31 gennaio 1993. Tale programma consentirà di raggiungere alla data indicata il seguente valore limite per tonnellata di biossido di titanio prodotto:

- rifiuti leggermente acidi e rifiuti neutralizzati: 800 kg, al 31 dicembre 1994.

Entro tre mesi dall'adozione della presente direttiva, la Commissione è informata di tali casi e consultata in merito. Essa ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Per quanto riguarda gli obblighi di cui all'articolo 5, gli Stati membri possono ricorrere ad obiettivi di qua-

lità, con adeguati valori limite, applicati in modo che i loro effetti sulla tutela dell'ambiente e sulla lotta contro le distorsioni della concorrenza siano equivalenti a quelli dei valori limite stabiliti nella presente direttiva.

2. Qualora uno Stato membro decida di ricorrere ad obiettivi di qualità, presenta alla Commissione un programma ⁽¹⁾ in cui dimostri che le misure in questione consentono di ottenere effetti, in termini di tutela dell'ambiente e di lotta contro le distorsioni della concorrenza, equivalenti a quelli dei valori limite alle date in cui tali valori vengono applicati conformemente all'articolo 5.

Il programma è sottoposto alla Commissione almeno sei mesi prima che lo Stato membro proponga di applicare gli obiettivi di qualità.

La valutazione del programma è effettuata dalla Commissione secondo le procedure di cui all'articolo 10 della direttiva 78/176/CEE.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli scarichi nell'atmosfera siano ridotti conformemente alle seguenti disposizioni:

a) nel caso di stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al solfato:

i) per quanto riguarda le polveri, gli scarichi sono ridotti entro il 31 dicembre 1993 ad un valore non superiore a 50 mg/Nm³ ⁽²⁾ per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/Nm³ ⁽²⁾ per tutte le altre fonti ⁽³⁾;

ii) per quanto riguarda l' SO_x proveniente dalla digestione e dalla calcinazione nella produzione del biossido di titanio, gli scarichi sono ridotti entro il 1° gennaio 1995 ad un valore non superiore a 10 kg di SO_2 equivalente per tonnellata di biossido di titanio prodotto;

⁽¹⁾ Tali informazioni devono essere fornite nel contesto dell'articolo 14 della direttiva 78/176/CEE o, indipendentemente da esso, qualora le circostanze lo esigano.

⁽²⁾ Metro cubo ad una temperatura di 273 °K e ad una pressione di 101,3 KPa.

⁽³⁾ Gli Stati membri comunicano alla Commissione le fonti minori di cui non tengono conto nei loro calcoli.

- iii) gli Stati membri dispongono che vengano installati impianti per prevenire l'emissione di acidi vescicolari;
 - iv) gli impianti per la concentrazione dei rifiuti acidi non devono scaricare più di 500 mg/Nm³ SO_x calcolati come SO₂ equivalente ⁽¹⁾;
 - v) gli impianti per l'arrostimento dei sali risultanti dal trattamento dei rifiuti dovranno utilizzare la migliore tecnologia disponibile che non richieda costi eccessivi per ridurre le emissioni SO_x;
- b) nel caso di stabilimenti industriali già esistenti che utilizzino il procedimento al cloro:
- i) per quanto riguarda le polveri, gli scarichi sono ridotti entro il 31 gennaio 1993 ad un valore non superiore a 50 mg/Nm³ ⁽²⁾ per le fonti più importanti e non superiore a 150 mg/Nm³ ⁽²⁾ per tutte le altre fonti ⁽³⁾;
 - ii) per quanto riguarda il cloro, gli scarichi sono ridotti entro il 31 gennaio 1993 ad una concentrazione media giornaliera non superiore a 5 mg/Nm³ ⁽⁴⁾, e comunque in ogni momento non superiore a 40 mg/Nm³.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 80/779/CEE.

3. La procedura di controllo delle misurazioni di riferimento degli scarichi di SO_x nell'atmosfera è esposta in allegato.

⁽¹⁾ Per i nuovi processi di concentrazione la Commissione può convenire un valore diverso qualora gli Stati membri possano dimostrare la non disponibilità di tecnologie per raggiungere questo standard.

⁽²⁾ Metro cubo ad una temperatura di 273 °K e ad una pressione di 101,3 KPa.

⁽³⁾ Gli Stati membri comunicano alla Commissione le fonti minori di cui non tengono conto nei loro calcoli.

⁽⁴⁾ Si considera che questi valori corrispondano ad un massimo di 6 g per tonnellata di biossido di titanio prodotto.

Articolo 9

I valori e le riduzioni di cui agli articoli 5, 7 e 8 sono controllati dagli Stati membri in relazione alla produzione effettiva di ogni stabilimento.

Articolo 10

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti dell'industria del biossido di titanio e in particolare quelli di cui è vietato lo scarico o l'immersione nelle acque o lo scarico nell'atmosfera:

- siano evitati o riutilizzati, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile;
- siano riutilizzati o smaltiti senza compromettere la salute umana o danneggiare l'ambiente.

Lo stesso vale per i rifiuti provenienti dal reimpiego o dal trattamento di tali rifiuti.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi emanano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALEGATO

Procedura di controllo delle misurazioni di riferimento per gli effluenti gassosi di SO_x

Le quantità di SO₂, di SO₃ e di acidi vescicolari espresse in SO₂ equivalente scaricate dagli impianti specifici vengono calcolate tenendo conto del volume di gas scaricato durante le operazioni specifiche e del tenore medio di SO₂-SO₃ misurato nello stesso intervallo di tempo. Le determinazioni della portata e del tenore di SO₂-SO₃ devono essere effettuate nelle stesse condizioni di temperatura e di umidità.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che stabilisce il regime definitivo per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti interni di merci su strada negli Stati membri

(91/C 317/07)

COM(91) 377 def.

(Presentata dalla Commissione il 21 ottobre 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta tra l'altro, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) del trattato, la fissazione di condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

considerando che la libera prestazione di servizi nel traffico nazionale, che tale disposizione implica, comporta l'eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi motivata dalla sua nazionalità o dal fatto che egli è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui la prestazione deve essere fornita;

considerando che il regime transitorio per i trasporti di cabotaggio, stabilito dal regolamento (CEE) n. 4059/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 296/91 ⁽²⁾, scade il 31 dicembre 1992; che, conformemente all'articolo 9 di tale regolamento, il Consiglio è tenuto ad adottare un regolamento che definisca il regime definitivo per i trasporti di cabotaggio che entrerà in vigore il 1° gennaio 1993;

considerando che, conformemente ai principi generali del trattato che sanciscono la parità di trattamento e alla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia, i vettori

non residenti devono essere ammessi ad effettuare trasporti nazionali nelle stesse condizioni che lo Stato membro interessato impone ai propri vettori;

considerando che possono essere ammessi ai trasporti interni in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti solo i vettori abilitati a effettuare trasporti internazionali di merci su strada;

considerando che è opportuno determinare le disposizioni dello Stato membro ospitante applicabili, con riserva dell'applicazione della normativa comunitaria, ai trasporti di cabotaggio tenendo conto, da un lato, del carattere temporaneo della prestazione di servizi e, dall'altro, della necessità di garantire la parità di condizioni di concorrenza tra i vettori comunitari;

considerando a tale riguardo che possono essere rese applicabili solo le norme interne dello Stato membro ospitante giustificate da motivi imprescindibili di interesse generale, nella misura in cui l'interesse tutelato non sia già salvaguardato dalle norme cui il prestatario è soggetto nello Stato di stabilimento e sempreché le eventuali restrizioni siano limitate a quanto necessario per raggiungere l'obiettivo; che devono essere ammessi ai trasporti di cabotaggio i veicoli le cui norme tecniche in materia di costruzione e di equipaggiamento rispondono alle norme comunitarie o internazionali in vigore;

considerando che occorre adottare disposizioni che consentano di intervenire sul mercato dei trasporti di cui trattasi in caso di grave perturbazione in una zona geografica determinata che abbia un'incidenza sostanziale su tale mercato; che a tal fine è necessario istituire una procedura decisionale adeguata e la raccolta dei dati statistici necessari;

considerando che è opportuno che gli Stati membri si prestino reciproca assistenza ai fini della corretta applicazione del regime istituito, in particolare in materia di controllo e di sanzioni da infliggere in caso di infrazioni; che le sanzioni devono essere non discriminatorie e commisurate alla gravità delle infrazioni,

⁽¹⁾ GU n. L 390 del 30. 12. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 8.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, qualsiasi vettore di merci su strada per conto terzi il quale, a norma della legislazione dello Stato membro interessato e della legislazione comunitaria:

- abbia sede in uno Stato membro, in appresso denominato «Stato membro di stabilimento», e
- vi sia abilitato ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada in qualità di titolare della licenza di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. ... del Consiglio [doc. COM(91) 293 presentato al Consiglio il 27 agosto 1991],

è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a titolo temporaneo e senza restrizioni quantitative di accesso al mercato, trasporti interni di merci su strada in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede, in appresso denominato «Stato membro ospitante», senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento.

2. I trasporti interni di cui al primo paragrafo sono denominati in appresso «trasporti di cabotaggio».

Articolo 2

1. I trasporti di cabotaggio sono effettuati a mezzo di un veicolo:

- immatricolato o ammesso alla circolazione nei trasporti internazionali a nome del vettore e conformemente alle norme in vigore nello Stato membro di stabilimento, o
- preso in locazione dal vettore:
 - secondo le modalità previste dalla direttiva 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada⁽¹⁾, o
 - secondo le stesse modalità applicabili ai vettori residenti nello Stato membro ospitante, quali autorizzate dall'articolo 4 della direttiva 84/647/CEE.

2. Se trattasi di un insieme di veicoli accoppiati, il rimorchio o il semirimorchio possono non essere immatricolati o ammessi alla circolazione nel traffico internazionale a nome del vettore, oppure essere immatricolati o ammessi alla circolazione nel traffico internazionale in un altro Stato membro.

Articolo 3

1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori:

- a) disposizioni imperative sul contratto di trasporto;
- b) pesi e dimensioni, nonché le norme ambientali, relativi ai veicoli stradali; se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso violare le norme tecniche iscritte nel certificato di conformità;
- c) prescrizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi, convogli eccezionali; non è ammessa l'applicazione di restrizioni tecniche al veicolo stradale immatricolato in uno Stato membro diverso da quello ospitante in forza della normativa nazionale dello Stato membro ospitante stesso, se il veicolo stesso risponde alle vigenti disposizioni comunitarie o internazionali per quanto riguarda le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento;
- d) durata della guida e del riposo dei conducenti;
- e) norme di circolazione e codice della strada.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono essere applicate ai vettori non residenti secondo le medesime modalità che detto Stato membro impone ai propri cittadini ma tenendo conto del principio della proporzionalità, al fine di evitare, in modo effettivo, qualsiasi discriminazione manifesta o dissimulata basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

Articolo 4

1. In caso di grave turbativa del mercato dei trasporti interni in una determinata zona geografica, dovuta ai trasporti di cabotaggio, qualsiasi Stato membro può adire la Commissione o la stessa Commissione può intervenire di propria iniziativa.

2. Per grave turbativa del mercato si intende il manifestarsi sul mercato di cui al paragrafo 1 di problemi, specifici di tale mercato,

- tali da provocare grave eccedenza, tendente a persistere, dell'offerta rispetto alla domanda,

- dovuti ai trasporti di cabotaggio, e

⁽¹⁾ GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 72.

— comportanti una seria minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un numero elevato di imprese di trasporto di merci su strada,

sempre che le previsioni a breve e medio termine sul mercato considerato non indichino miglioramenti sostanziali e durevoli.

3. La Commissione raccoglie i dati necessari per poter seguire l'andamento del mercato ed accertare l'esistenza di un'eventuale crisi. A tal fine, gli Stati membri collaborano con la Commissione per la trasmissione e l'elaborazione dei dati che sono disponibili o che possono essere ottenuti agevolmente.

4. Qualora ritenga che esista uno stato di crisi, qualsiasi Stato membro può chiedere alla Commissione di avviare un'indagine. Per consentire alla Commissione di valutare la situazione, lo Stato membro interessato trasmette informazioni sostanziali e dati numerici.

Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione consulta gli Stati membri in seno al comitato consultativo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3916/90 del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente le misure da prendere in caso di crisi nel mercato dei trasporti di merci su strada⁽¹⁾, oppure mediante telecomunicazione scritta. Le funzioni di tale comitato sono estese ai fini dell'applicazione del presente articolo.

5. Se accerta l'esistenza di uno stato di crisi, la Commissione adotta, mediante decisione, le misure di salvaguardia necessarie, se del caso entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda dello Stato membro.

Tali misure possono restare in vigore per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile una sola volta di un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi.

6. La Commissione comunica al Consiglio e agli Stati membri qualsiasi decisione presa conformemente al paragrafo 5 o, se del caso, la sua decisione di non adottare misure.

7. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione di cui al paragrafo 6 entro trenta giorni a decorrere dalla data della comunicazione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una diversa decisione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, ciascuno Stato membro ospitante può, tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995 e nel caso in cui i trasporti di cabotaggio raggiungano il 5 % dei suoi trasporti nazionali calco-

lati in t/km, subordinare l'esecuzione dei trasporti di cabotaggio ad una notifica preliminare e limitare tali trasporti al 5 % dei suoi trasporti stradali nazionali calcolati in t/km nel 1993, al 6 % nel 1994 e al 7 % nel 1995, previo parere conforme della Commissione emesso entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.

La notifica preliminare deve essere presentata dai vettori presso le autorità competenti dello Stato membro ospitante attraverso le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.

Articolo 6

1. Gli Stati membri si prestano mutua assistenza per l'attuazione del presente regolamento e delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i trasporti di cabotaggio.

2. Le infrazioni commesse dai vettori non residenti sono segnalate, fatte salve le eventuali azioni penali nello Stato membro ospitante, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore.

Le autorità competenti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni in loro possesso sulle sanzioni applicate a tali infrazioni.

3. In caso di infrazioni gravi o ripetute, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento che siano applicate sanzioni.

Tali sanzioni possono, in particolare, consistere:

— nella diffida;

— nel divieto temporaneo o definitivo di prestare servizi di trasporto interno nello Stato membro ospitante; di tale divieto sarà fatta menzione nella licenza comunitaria prevista dall'articolo 3 del regolamento .../CEE (doc. COM(91) 293 presentato al Consiglio il 27 agosto 1991);

— nel ritiro della licenza comunitaria.

4. In caso di infrazioni, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento sono tenute ad applicare la sanzione concordata con le autorità dello Stato membro ospitante oppure a deferire il vettore all'organo nazionale competente.

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante vengono immediatamente informate della sanzione eventualmente applicata.

5. Le sanzioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere applicate senza discriminazioni ed essere commisurate alla gravità delle infrazioni.

(¹) GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 10.

Articolo 7

È vietato l'esercizio di controlli alle frontiere interne della Comunità per l'attuazione del presente regolamento. I controlli necessari all'applicazione del presente regolamento devono rispondere alle condizioni definite dal regolamento (CEE) n. 4060/89 ⁽¹⁾.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano in tempo utile e comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamen-

⁽¹⁾ GU n. L 390 del 30. 12. 1989, pag. 18.

tari e amministrative relative all'esecuzione del presente regolamento.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE relativa alle garanzie richieste per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa ⁽¹⁾

(91/C 317/08)

COM(91) 363 def. — SYN 317

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 20 novembre 1991)

⁽¹⁾ GU n. C 8 del 12. 1. 1991, pag. 5.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 77/91/CEE ⁽¹⁾, al fine di salvaguardare il capitale sottoscritto e di garantire la parità di trattamento degli azionisti, limita la possibilità per una società di acquisire azioni proprie;

considerando che le limitazioni in materia di acquisizione di azioni proprie si applicano non solo alle acquisizioni effettuate dalla società stessa, ma anche alle operazioni effettuate tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
invariato

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

invariato

⁽¹⁾ Parere del 10 luglio 1991 (non ancora pubblicato).

⁽²⁾ Parere del 3 luglio 1991 (non ancora pubblicato).

PROPOSTA INIZIALE

considerando che una società affiliata non gode di reale autonomia nel determinare la propria condotta; che, per evitare che una società si serva di un'affiliata per procedere a tali acquisizioni senza rispettare i limiti imposti al riguardo, è opportuno estendere il regime applicabile agli acquisti di azioni proprie da parte di una società anche alle acquisizioni di azioni di una società effettuate da una sua affiliata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/91/CEE del Consiglio è modificata come segue:

Dopo l'articolo 24 viene inserito un nuovo articolo 24 bis.

«Articolo 24 bis

1. Un'affiliata può acquistare azioni della società madre solo se e in quanto quest'ultima possa acquistare azioni proprie a norma delle disposizioni adottate in applicazione degli articoli da 19 a 24. Ai fini dell'applicazione di dette disposizioni, le acquisizioni di azioni della società madre da parte delle affiliate si considerano acquisizioni effettuate dalla società madre.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, s'intende per società affiliata qualsiasi società nella quale un'altra società (società madre):

- a) detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci, oppure,
- b) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socio di tale società, oppure
- c) detiene da sola, in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale società o in virtù di una clausola dello statuto di questa, il controllo della maggioranza dei diritti di voto della società stessa.»

PROPOSTA MODIFICATA

- c) è azionista o socio di tale società e detiene da sola, in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale società o in virtù di una clausola dello statuto di questa, il controllo della maggioranza dei diritti di voto della società stessa.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, i diritti di voto, di nomina o di revoca della società madre debbono essere maggiorati dei diritti di qualsiasi altra società affiliata nonché dei diritti di qualsiasi persona che agisca in nome proprio ma per conto della società madre o di qualsiasi altra società affiliata.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, quando una filiale della società madre dispone essa stessa di società affiliate, queste ultime debbono essere considerate come affiliate della società madre.»

Articolo 2

invariato

1. Gli Stati membri adottano entro il ... le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri fissano la data di entrata in vigore di dette disposizioni al più tardi al ...

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. Le disposizioni adottate dagli Stati membri fanno espresso riferimento alla presente direttiva o sono corredate di detto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Modifica della proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema di radionavigazione Loran-C⁽¹⁾

(91/C 317/09)

COM(91) 445 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 20 novembre 1991)

⁽¹⁾ GU n. C 53 del 28. 2. 1991, pag. 71.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Titolo

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema di radionavigazione LORAN-C

Proposta di decisione del Consiglio relativa ai sistemi di radionavigazione da utilizzare in Europa

Primo considerando bis

(nuovo)

considerando che nella sua risoluzione A.666 (16) l'OMI fa riferimento tanto alla necessità di disporre di un sistema mondiale di radionavigazione quanto alla possibilità di sfruttare a livello regionale sistemi terrestri come le catene Chayka, il sistema di navigazione Decca, il sistema Loran-C, il sistema Omega e il sistema Omega differenziale;

Secondo considerando bis

(nuovo)

considerando che l'Associazione mondiale delle autorità dei fari e fanali (IALA) conferma la necessità di un sistema di radionavigazione terrestre per soddisfare le esigenze della navigazione marittima in attesa che siano disponibili su vasta scala sistemi universali funzionanti via satellite e, anche in un futuro non remoto, il suo funzionamento in parallelo a tali sistemi;

Quarto considerando

considerando che l'Associazione internazionale delle autorità dei fari e fanali (IALA) conferma la necessità di un sistema di radionavigazione terrestre per soddisfare le esigenze della navigazione marittima;

Soppresso (testo ripreso al secondo considerando bis)

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Quinto considerando

considerando che alcuni Stati membri intendono partecipare a uno o più accordi regionali per la realizzazione di catene Loran-C per l'Europa nordoccidentale e l'Atlantico settentrionale, il Mediterraneo, la Penisola iberica e il Baltico;

considerando che alcuni Stati membri intendono partecipare a uno o più accordi regionali per la realizzazione di catene Loran-C per l'Europa nordoccidentale e l'Atlantico settentrionale, il Mediterraneo, la Penisola iberica e il Baltico, mentre alcune delle aree menzionate sono già coperte da sistemi terrestri, quali Decca e Omega;

Sesto considerando bis

(nuovo)

considerando che gli Stati membri non sono tenuti ad abbandonare i sistemi di radionavigazione esistenti, quali il Decca, purché adempiano ai loro obblighi relativi al sistema Loran-C in conformità agli accordi regionali in materia;

Articolo 1

1. Gli Stati membri partecipano o aderiscono agli accordi regionali relativi al sistema Loran-C nella misura necessaria per perseguire gli obiettivi internazionali.

1. Senza pregiudizio per i sistemi di radionavigazione esistenti, gli Stati membri partecipano o aderiscono agli accordi regionali relativi al sistema Loran-C nella misura necessaria per perseguire gli obiettivi internazionali.

2. Nel partecipare agli accordi regionali, gli Stati membri ricercano le configurazioni Loran-C capaci di assicurare la massima copertura geografica in Europa e nelle acque contigue.

2. Nel partecipare agli accordi regionali, gli Stati membri ricercano le configurazioni di sistemi di radionavigazione capaci di assicurare la massima copertura geografica in Europa e nelle acque contigue.

Articolo 2 (terzo e quarto trattino nuovi)

La Commissione:

— assicura il coordinamento tra gli Stati membri che partecipano agli accordi regionali per garantire la compatibilità delle catene Loran-C introdotte a livello regionale;

— promuove lo sviluppo di stazioni riceventi Loran-C adeguate ai costanti progressi dei sistemi via satellite e ai miglioramenti dell'attuale sistema Loran-C;

La Commissione:

— assicura il coordinamento tra gli Stati membri che partecipano agli accordi regionali per garantire la compatibilità delle catene Loran-C introdotte a livello regionale;

— promuove lo sviluppo di stazioni riceventi adeguate ai costanti progressi dei sistemi via satellite e ai miglioramenti dell'attuale sistema Loran-C;

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

e propone al Consiglio le misure eventualmente necessarie.

- prosegue i suoi lavori per elaborare un piano di radionavigazione che tenga conto dei progressi dei sistemi di navigazione via satellite, dei sistemi terrestri esistenti e dei piani di radionavigazione degli Stati membri;
- riferisce al Consiglio in merito al finanziamento degli impegni degli Stati membri partecipanti alle catene regionali Loran-C,

e propone al Consiglio le misure eventualmente necessarie.

Articolo 3

Nella loro veste rispettiva di membri e di osservatori dell'Associazione internazionale delle autorità dei fari e fanali, gli Stati membri e la Commissione promuovono la partecipazione del maggior numero possibile di paesi alle catene regionali europee Loran-C onde ampliare la copertura del sistema a livello mondiale per migliorare la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino.

In seno all'Associazione internazionale delle autorità dei fari e fanali e dell'Organizzazione marittima internazionale, gli Stati membri e la Commissione sostengono gli sforzi volti all'istituzione di un sistema mondiale di radionavigazione e promuovono la partecipazione del maggior numero possibile di paesi alle catene regionali europee onde ampliare la copertura a livello mondiale per migliorare la sicurezza della navigazione e la protezione dell'ambiente marino.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie

(91/C 317/10)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 123 del 9 maggio 1991)

A pagina 24, punto I «Oggetto», il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

- «2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, prevista all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86 ⁽²⁾, è di circa 4 milioni di t».

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie

(91/C 317/11)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 123 del 9 maggio 1991)

A pagina 26, punto I «Oggetto», il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

- «2. La quantità totale che può formare oggetto di fissazione della restituzione massima all'esportazione, prevista all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/86 ⁽²⁾, è di circa 3,5 milioni di t».
-

Formazione degli utenti delle base di dati — Procedura ristretta

(91/C 317/12)

1. **Ente appaltante:** Commissione delle Comunità europee, direzione informatica, DI/1 PR, all'attenzione del sig. P. Mairesse, IMCO 5/1, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.
2. a) **Procedura di aggiudicazione:** Licitazione privata, riferimento DI/1 PR/91-02.
b), c)
3. a) **Luogo di consegna:** Lotto 1: Bruxelles, Lussemburgo, la CEE e l'Europa extracomunitaria (secondo la domanda della Commissione).

Lotti 2 e 3: presso il concorrente.

b) **Oggetto dell'appalto:** A partire dal 1992 la Commissione intende affidare gran parte della formazione degli utenti delle basi di dati diffuse da Commission Eurobases ad aziende del mercato e firmare all'uopo un contratto-quadro con le ditte selezionate.

Lotto 1: animazione delle azioni di formazione nei locali messi a disposizione sia dalla Commissione sia da un organismo terzo;

elaborazione di componenti di support di corsi.

Lotto 2: prestazione «full service» comprendente le prestazioni del lotto 1 nonché la messa a disposizione dei locali per la formazione, l'infrastruttura di accoglienza e l'organizzazione dei corsi.

Lotto 3: concezione didattica messa a punto di moduli di formazione. Funzione di consigliere in materia di formazione all'interrogazione delle basi di dati.

c) **Divisione in lotti:** L'appalto è suddiviso in tre lotti. Il concorrente può presentare un'offerta per tutti o parte dei lotti.

d)
- 4., 5.
6. a) **Data limite per il ricevimento delle richieste di partecipazione:** 31. 1. 1992.

b) **Indirizzo:** Fa fede il timbro postale o, in caso di deposito, la ricevuta datata e firmata dal funzionario del servizio citato al punto 1.

c) **Lingua o lingue:** Una delle lingue ufficiali delle Comunità europee.
7. **Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:** 7. 2. 1992.
8. **Condizioni minime:** Le domande di partecipazione devono obbligatoriamente includere i documenti qui elencati, per permettere la selezione dei candidati invitati a presentare un'offerta di appalto:

statuto,

ultimo bilancio,


il concorrente deve comprovare un'esperienza di almeno due anni nel settore della formazione all'informatica/telematica, preferibilmente nel settore della formazione all'utilizzazione delle basi di dati o dei sistemi d'informazione informatizzati.
9. **Criteri di aggiudicazione:** L'invito a fare un'offerta di appalto indicherà i criteri sulla cui base si procederà alla valutazione delle offerte.
- 10.
11. **Data di invio del bando:** 29. 11. 1991.
12. **Data di ricevimento del bando:** 29. 11. 1991.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
Lussemburgo

EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS **(INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE)**

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata
Versione inglese - Aggiornamento nomenclatura combinata 1991



Quest'opera comprende:

- più di 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi).

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire dalla denominazione, dal n. CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) o dal n. CUS (Customs Union and Statistics).
- La nomenclatura di questa tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci» utilizzata a livello mondiale.

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vorrei ordinare **EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS:**

1991 - 643 pagine

ISBN: 92-826-0529-9

N. di catalogo: CM-60-91-854-EN-C

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 66,00

Nome:

Indirizzo:

..... Tel:

Data: Firma:

1 ECU = 1 550 LIT